

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2176

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOPS, CASCIA, MARGHERITI,  
CASADEI LUCCHI e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1990

### Riconoscimento dell'indennità di disoccupazione pregressa ai lavoratori agricoli dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. – In data 16 novembre 1988, a firma di alcuni senatori comunisti, è stata rivolta una interrogazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere la posizione del Governo circa il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 21-27 aprile 1988, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114.

Tale interrogazione, se la risposta fosse stata positiva, tendeva ad eliminare il contenzioso in atto ed anche un eccessivo costo finanziario se si fosse arrivati ad un

accordo con le organizzazioni sindacali ed i lavoratori interessati.

Non essendo intervenuta nessuna iniziativa da parte del Governo, si ritiene doveroso proporre al Senato questo disegno di legge che parte dal presupposto di fare giustizia nei confronti dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura.

Infatti l'articolo 13 del citato decreto-legge n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 1974, intervenuto dopo la rottura del blocco contrattuale e l'eliminazione delle fasce salariali, rendeva una certa giustizia ai lavoratori dipendenti, in quanto in rapporto al salario contrattuale dell'epoca stabiliva una percentuale di

indennità di disoccupazione da corrispondersi intorno al 15 per cento e cioè di lire 800 giornaliere.

A distanza di 15 anni il legislatore non ha provveduto ad un adeguamento di quella percentuale e c'è voluta una accanita lotta sindacale, negli ultimi anni, per pervenire all'emanazione del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 96, e per la sua conversione, avvenuta con la legge 20 maggio 1988, n. 160, il quale stabilisce in percentuale sulla retribuzione l'elevazione dell'indennità di disoccupazione.

Ciò nonostante, questa legge non è retroattiva e non fa giustizia nei confronti dei lavoratori più deboli e, mentre riconosce ad altri lavoratori, meno saltuari, l'indennità speciale di disoccupazione, lascia, tuttavia, i soggetti più indifesi lontani da quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione

nel quale è scritto che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, che nel Mezzogiorno soprattutto tende sempre ad aumentare.

Con il presente disegno di legge si vuole in primo luogo sopperire al vuoto legislativo inerente alla domanda dei lavoratori interessati intesa ad ottenere con la riliquidazione la differenza sulla indennità di disoccupazione a partire dal 1975 e a tutto il 1987.

Si stabilisce, inoltre, la percentuale della indennità da corrispondersi per gli anni arretrati e sulla base di questa l'elargizione delle differenze, il tutto per eliminare il contenzioso in atto e fare giustizia nei confronti dei lavoratori la cui unica colpa è quella di aver lavorato saltuariamente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. La misura dell'indennità di disoccupazione è pari al 15 per cento del salario medio degli ultimi tre mesi precedenti lo stato di disoccupazione e, per i lavoratori dell'agricoltura, del salario medio convenzionale fissato annualmente per ogni categoria».

## Art. 2.

1. La norma di cui all'articolo 1 si applica a tutte le prestazioni spettanti già liquidate parzialmente nel periodo compreso tra il 1975 e il 1987.

## Art. 3.

1. A parziale modifica del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, anche ai lavoratori agricoli che percepiscono l'indennità di disoccupazione speciale, ferma restando detta indennità, è corrisposta, anche per le giornate non pienamente indennizzate, l'indennità pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1991, si provvede mediante utilizzo

della proiezione, per l'anno 1990, dell'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», iscritto nel bilancio triennale dello Stato a legislazione vigente 1990-1992, tra i fondi di parte corrente per i provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.